

**COMUNE di BAONE**  
(PADOVA)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA  
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

*Artt. 7 e 7 – bis  
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267*

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 18.2.2008, ESECUTIVA  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 28.11.2008, ESECUTIVA**

**TITOLO 1°**  
**PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO**

**Art. 1.**

**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione degli articoli 7 e 7- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della legge 16 gennaio 2003, n.16 e disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti o per quelle in ordine alle quali la legge demanda al comune la competenza procedurale.
2. Tutti i riferimenti che il presente regolamento fa alla legge 689/81, qualora quest'ultima preveda la competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 107 comma 5 del d.lgs. 267/00, con il richiamo all'art. 109 comma 2 dello stesso decreto, s'intendono di competenza dei responsabili dirigenti delle aree organizzative del Comune, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Per le materie di cui al successivo articolo 19, la competenza, in ordine al sistema sanzionatorio, è demandata ai responsabili elencati nel suddetto articolo. Per le materie non comprese nel suddetto art.19, la competenza è demandata al segretario comunale in applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d, del D.Lgs. 267/00, su istruttoria degli uffici o del competente servizio dell'Unione dei Comuni, qualora la funzione istruttoria sia demandata all'Unione stessa.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti il procedimento sanzionatorio amministrativo, regolato dalla suddetta legge n. 689/81, per l'applicazione delle sanzioni amministrative per il cui procedimento la competenza è assegnata al Comune.
5. Per le violazioni di carattere penale relative ad ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco, rimane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti**

1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di Ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti.
2. L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in altri regolamenti, anche settoriali, specifiche sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.

**TITOLO 2°**

**SOGGETTI**

**Art. 3**

**Soggetti accertatori**

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Il Sindaco con proprio motivato decreto, può abilitare altro personale dipendente del Comune a svolgere funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di

disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

#### **Art. 4**

##### **Autorità competente a ricevere il rapporto**

1. Il Dirigente Responsabile competente per materia, ai sensi del precedente art. 1, commi 2 e 3 secondo la vigente dotazione organica, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.
2. Il Dirigente di cui sopra è tenuto, altresì, qualora sia fatta formale richiesta nei termini, a sentire il contravventore, anche assistito da procuratore legale. Nel caso di audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia agli interessati.
3. Nel caso in cui le funzioni istruttorie siano demandate all'Unione dei Comuni, il dirigente comunale competente può delegare il responsabile del servizio dell'Unione stessa per l'esame degli atti, scritti difensivi e per l'audizione dell'interessato.
4. Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti all'Unione, attraverso l'invio al Comune della documentazione, delle proposte di atti idonei e completi per la conclusione del procedimento.

#### **TITOLO 3°**

##### **DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 5**

##### **Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma determinata compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, qualora non siano già prestabilite da altre disposizioni di legge.
2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di norme in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, qualora ciò non osti con norme imperative di legge.

#### **Art. 6**

##### **Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti consistono nel pagamento di una somma predeterminata nella stessa ordinanza e comunque compresa nei limiti di cui all'art. 5 comma 1.
2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze del Sindaco o dei dirigenti in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, purchè non in contrasto con imperative norme di legge

#### **Art. 7**

##### **Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni – Sequestro e dissequestro**

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria e per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa,

sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Può comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa.
3. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
4. A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

#### **Art. 8**

##### **Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla ripetitività di illeciti**

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 5 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali.
3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendenti da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **TITOLO 4°**

#### **PROCEDURA**

#### **Art. 9**

##### **Procedimento per l'applicazione delle sanzioni**

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 10 a 14.
2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria effettuano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 10**

##### **Processo verbale di accertamento**

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
  - a) l'indicazione del numero, della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
  - d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
  - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
  - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
  4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, i tempi e le modalità.
  5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

#### **Art. 11**

##### **Pagamento in misura ridotta**

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 12**

##### **Rapporto all'autorità competente**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24.11.1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante deve trasmettere all'autorità comunale stabilita al precedente art. 2, comma 2 del presente regolamento il prescritto rapporto con i seguenti atti
  - a) l'originale del processo verbale;
  - b) la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni;
  - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente a ricevere il rapporto, anche tramite mezzi informatici e telematici.

#### **Art. 13**

##### **Ordinanza-ingiunzione**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa trasmessi, tempestivamente, al responsabile del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto difensivo si intende

validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso dalla legge il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 11 del presente regolamento, l'autorità comunale competente a ricevere il rapporto, ricevuto lo stesso, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e di valutazione, richiedendo ogni integrazione utile per la definizione del procedimento all'organo accertatore che ha redatto il verbale di accertamento.
4. Qualora l'Autorità di cui al precedente art. 2., comma 2, ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente art. 8.
6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
7. L'Autorità comunale, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
8. L'ordinanza – ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 3 – tre – anni dalla data di deposito o ricezione dello scritto difensivo o dalla data di audizione del contravventore.

#### **Art. 14**

##### **Applicazione delle sanzioni accessorie**

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 8 ed all'articolo 14 del presente regolamento.
4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

#### **Art. 15**

##### **Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria**

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere alla autorità che ha emesso l'ordinanza – ingiunzione il pagamento rateale della sanzione in rate mensili da tre a trenta, qualora la sanzione sia superiore a 200,00 €. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'autorità di cui al precedente comma tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione finale, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
6. Il debito rateizzato può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento.

## **TITOLO 5°**

### **PROFILI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16**

##### **Profili organizzativi**

1. Con Provvedimenti degli Organi competenti l'Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

#### **Art. 17**

##### **Giudizio di opposizione**

1. Nel caso venga proposta opposizione, a norma degli art.22, 22-bis e 23 della L. 689/81, avanti il giudice competente avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune sta in giudizio a mezzo del funzionario – responsabile del settore che ha sottoscritto l'ordinanza – ingiunzione.
2. Nel casi particolare complessità può essere conferito, con istanza motivata del segretario comunale e su proposta del responsabile di cui al comma precedente, l'incarico a legale, secondo le procedure vigenti in materia di costituzione in giudizio del comune.

#### **Art. 18**

##### **Esecuzione della sentenza**

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà formalmente al pagamento della sanzione stabilita dal giudice nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia in cancelleria.
2. Nel caso di mancata ottemperanza si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni di coordinamento**

1. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.
2. Per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale, dispositive o integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, comma 3 lett. g) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la competenza è del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Sono fatte salve le competenze già previste per legge e per regolamento in materia di violazioni alle norme sui tributi comunali, alle norme del codice della strada ed in materia di violazioni disciplinari.
4. In relazione a verbali inerenti violazioni amministrative accertate da ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria, del Corpo Forestale Statale, dell'A.S.L., dell' ARPAV o da altri agenti aventi qualifica giuridica per l'accertamento di illeciti amministrativi, la competenza per i procedimenti od attività demandate dalla legge al Comune, è disciplinata ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente regolamento.
5. Qualora il Comune abbia trasferito servizi e funzioni all'Unione dei Comuni, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/00, la competenza per le violazioni amministrative o per procedimenti istruttori

*Regolamento Comunale – Sanzioni Amministrative – Legge 689/81*

inerenti le medesime violazioni, è demandata all'Unione stessa, secondo gli atti di trasferimento, ferma restando la competenza per l'adozione dell'atto finale.

6. Per i termini previsti dal presente regolamento si osservano gli articoli da 152 a 155 del codice di procedura civile.

**Art. 20**

**Disposizioni finali**

1. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 24 gennaio 2001, esecutiva.
2. Il presente regolamento entra in vigore nei modi ordinari previsti per l'esecutività delle deliberazioni ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
3. Ai soli fini divulgativi viene ripubblicato per ulteriore periodo di 15 giorni.

CC 28.11.2008-nr. 45